



# **COMUNE DI ROVEREDO**

## **Modello contabile armonizzato 2 (MCA2)**

**Relazione  
sull'adeguamento del bilancio  
del Comune di Roveredo  
al 1° gennaio 2017**

---

## Indice

<b>1.</b>	<b>Situazione preliminare .....</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Struttura del bilancio.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Principi di valutazione .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Raffronto bilancio MCA1 e MCA2 .....</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Rivalutazione bilancio al 1° gennaio 2017 .....</b>	<b>8</b>
5.1	Bilancio apertura 1° gennaio 2017 .....	8
5.2	Patrimonio finanziario.....	9
5.2.1	Liquidità e investimenti monetari breve termine (100).....	9
5.2.2	Crediti (101) .....	9
5.2.3	Investimenti finanziari breve termine (102).....	9
5.2.4	Ratei e risconti attivi (104) .....	10
5.2.5	Scorte e opere in esecuzione (106).....	10
5.2.6	Investimenti finanziari lungo termine (107) .....	10
5.2.7	Investimenti materiali patrimonio finanziario (108) .....	10
5.2.8	Crediti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi (109).....	11
5.2.9	Trasferimenti da patrimonio finanziario a patrimonio amministrativo .....	11
5.3	Patrimonio amministrativo .....	11
5.3.1	Investimenti materiali patrimonio amministrativo (140).....	12
5.3.2	Investimenti immateriali patrimonio amministrativo (142).....	13
5.3.3	Prestiti e mutui (144).....	13
5.3.4	Partecipazioni (145) .....	13
5.3.5	Contributi per investimenti (146) .....	14
5.3.6	Trasferimenti da patrimonio amministrativo a patrimonio finanziario .....	14
5.3.7	Patrimonio di godimento .....	14
5.4	Capitale terzi.....	15
5.4.1	Debiti correnti (200) .....	15
5.4.2	Debiti finanziari breve termine (201).....	15
5.4.3	Ratei e risconti passivi (204).....	15
5.4.4	Accantonamenti breve termine (205).....	16
5.4.5	Debiti finanziari lungo termine (206) .....	16
5.4.6	Accantonamenti lungo termine (208).....	16
5.4.7	Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi (209) .....	16

5.5	Capitale proprio .....	16
5.5.1	Finanziamenti speciali capitale proprio (290) .....	17
5.5.2	Fondi capitale proprio (291) .....	17
5.5.3	Prefinanziamenti (293) .....	17
5.5.4	Riserve rivalutazione passaggio a MCA2 (295).....	17
5.5.5	Riserve rivalutazione patrimonio finanziario (296).....	18
5.5.6	Altro capitale proprio (298).....	18
<b>6.</b>	<b>Commento e considerazioni .....</b>	<b>19</b>

## 1. Situazione preliminare

Con la legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni (legge sulla gestione finanziaria, LGF; CSC 710.100) e l'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom; CSC 710.200), entrate in vigore il 1° dicembre 2012, sono state create le basi legali per introdurre nei comuni il modello contabile armonizzato 2 (MCA2). Ai comuni politici è stato concesso un termine perentorio fino al 31 dicembre 2017 per adeguare la loro gestione finanziaria alle mutate disposizioni legali. Il MCA2 mira soprattutto ad accrescere la trasparenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale (true and fair view), nonché la comparabilità dei conti fra tutti gli enti pubblici. Al contempo, i metodi di presentazione dei conti dell'ente pubblico vengono assimilati a quelli in uso nell'economia privata. Per i comuni patriziali, la nuova legge sulla gestione finanziaria si applica per analogia, nella misura in cui non siano previste disposizioni speciali. I comuni patriziali devono allestire i loro conti annuali autonomamente per l'intera gestione finanziaria (art. 81a cpv. 1 LCom). La gestione contabile all'interno del conto annuale dei comuni politici non è più ammessa.

Il Comune di Roveredo ha allestito il preventivo 2017 per la prima volta secondo il MCA2. Nel bilancio viene esposta con effetto al 1° gennaio 2017 la nuova presentazione dei conti con una nuova valutazione del bilancio del 31 dicembre 2016. La nuova valutazione è necessaria per esporre la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale secondo la situazione effettiva. Secondo l'art. 53 cpv. 1 LGF, ciò comporta una rivalutazione dei beni patrimoniali, degli accantonamenti e delle voci delle delimitazioni contabili. Al momento del passaggio al MCA2, i valori del patrimonio amministrativo esposti a bilancio non devono essere sottoposti a nuova valutazione. Essi vanno ammortizzati in modo lineare su un arco temporale di al massimo 12 anni (art. 32 OGFCom).

Il presente rapporto documenta e illustra i cambiamenti risultanti al 1° gennaio 2017 nel bilancio del Comune di Roveredo in seguito all'applicazione dei nuovi principi di presentazione dei conti (MCA2). Esso viene presentato all'assemblea o al consiglio comunale.

## 2. Struttura del bilancio

Il bilancio contempla il patrimonio finanziario e il patrimonio amministrativo dalla parte degli attivi ed il capitale di terzi e il capitale proprio dalla parte dei passivi.

Il patrimonio finanziario si compone di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento dei compiti pubblici. Il patrimonio amministrativo comprende invece quei valori patrimoniali che servono direttamente e a lungo termine all'adempimento di compiti pubblici. Se la necessità e lo scopo di un valore patrimoniale per l'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, l'organo esecutivo è tenuto a trasferirlo in via nel patrimonio finanziario (art. 2 LGF).

I beni del patrimonio finanziario vanno iscritti all'attivo nel bilancio se generano un beneficio economico futuro o se il loro sfruttamento è previsto per l'adempimento di compiti pubblici e il loro valore può essere determinato in modo attendibile. Per i beni del patrimonio amministrativo vale una soglia d'iscrizione all'attivo a dipendenza delle dimensioni del comune (art. 12 OGFCom).

Gli impegni vengono iscritti al passivo se la loro origine si trova in un evento del passato, se un deflusso di mezzi per l'adempimento è sicuro o probabile e se può esserne stimato l'ammontare. Se un impegno sostanziale è incerto per quanto riguarda scadenza o ammontare e se il deflusso di mezzi è probabile, vengono costituiti degli accantonamenti. Se la probabilità del deflusso di mezzi si trova al di sotto del 50 per cento, non avviene un'iscrizione al passivo bensì una dichiarazione quale impegno eventuale nell'allegato al bilancio. In questo modo i rischi presumibili vengono dichiarati in modo trasparente.

### 3. Principi di valutazione

Mentre i principi per l'iscrizione a bilancio rispondono alla domanda se una fattispecie vada indicata nel bilancio, i principi di valutazione stabiliscono il valore con cui la voce va esposta a bilancio.

I **beni del patrimonio finanziario** vengono valutati secondo principi commerciali.

I **beni del patrimonio amministrativo** sono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. In assenza di costi, essi vanno iscritti a bilancio al valore di mercato. I beni del patrimonio amministrativo soggetti a svalutazione in seguito all'utilizzo vengono regolarmente ammortizzati in modo lineare per categoria d'investimento in base alla durata di utilizzo ipotetica. Se per una voce del patrimonio amministrativo è prevedibile una perdita di valore duratura oltre la durata d'utilizzo ordinaria, il suo valore contabile deve essere rettificato. Le eccedenze di ricavi nel conto economico possono essere usufruite per ammortamenti supplementari.

Il **capitale di terzi** e il **capitale proprio** vengono valutati al valore nominale.

Le prescrizioni concrete di valutazione e di ammortamento delle singole componenti del patrimonio sono fissate negli art. 26 e 27 LGF e negli art. 20 segg. OGFCom.

## 4. Raffronto bilancio MCA1 e MCA2

Il bilancio fornisce una panoramica del patrimonio e dei debiti del Comune. L'introduzione del MCA2 comporta anche modifiche nella struttura del bilancio. La seguente panoramica mostra le modifiche strutturali.

Bilancio MCA1		Bilancio MCA2	
<b>1 Attivi</b>		<b>1 Attivi</b>	
<b>10 Patrimonio finanziario</b>		<b>10 Patrimonio finanziario</b>	
100 Liquidità		100 Liquidità e investimenti monetari breve termine	
110 Crediti		101 Crediti	
120 Investimenti		102 Investimenti finanziari breve termine	
130 Transitori attivi		104 Ratei e risconti attivi	
<b>14 Patrimonio amministrativo</b>		106 Scorte e opere in esecuzione	
140 Immobili e mobili		107 Investimenti finanziari lungo termine	
150 Prestiti e partecipazioni		108 Immobilizzazioni materiali	
160 Contributi investimenti		109 Crediti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	
170 Altre spese attivate		<b>14 Patrimonio amministrativo</b>	
<b>18 Finanziamenti speciali</b>		140 Immobilizzazioni materiali	
180 Anticipi finanziamenti speciali		142 Investimenti immateriali	
<b>19 Disavanzo patrimoniale</b>		144 Prestiti e mutui	
		145 Quote partecipazioni	
		146 Contributi investimenti	
		148 Ammortamenti supplementari cumulati	
<b>2 Passivi</b>		<b>2 Passivi</b>	
<b>20 Capitale terzi</b>		<b>20 Capitale terzi</b>	
200 Impegni correnti		200 Debiti correnti	
210 Debiti breve termine		201 Debiti finanziari breve termine	
220 Debiti medio e lungo termine		204 Ratei e risconti passivi	
240 Accantonamenti		205 Accantonamenti breve termine	
250 Transitori passivi		206 Debiti finanziari lungo termine	
<b>28 Finanziamenti speciali</b>		208 Accantonamenti lungo termine	
280 Impegni finanziamenti speciali		209 Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	
<b>29 Patrimonio</b>		<b>29 Capitale proprio</b>	
		290 Finanziamenti speciali capitale proprio	
		291 Fondi capitale proprio	
		293 Prefinanziamenti	
		295 Riserve rivalutazioni passaggio MCA2	
		296 Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	
		298 Altro capitale proprio	
		299 Avanzi e disavanzi bilancio	

## 5. Rivalutazione bilancio al 1° gennaio 2017

### 5.1 Bilancio apertura 1° gennaio 2017

Il bilancio d'apertura al 1° gennaio 2017, allestito secondo le disposizioni della legge sulla gestione finanziaria (LGF) e dell'ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni (OGFCom), mostra il seguente quadro:

MCA1 bilancio chiusura 31.12.2016		MCA2 Bilancio apertura 01.01.2017	
<b>1 Attivi</b>	<b>31'057'308</b>	<b>1 Attivi</b>	<b>31'649'829</b>
<b>10 Patrimonio finanziario</b>	<b>20'686'750</b>	<b>10 Patrimonio finanziario</b>	<b>19'777'572</b>
100 Liquidità	3'874'409	100 Liquidità investimenti monetari breve termine	3'874'409
110 Crediti	6'019'274	101 Crediti	6'020'995
120 Investimenti	7'518'401	102 Investimenti finanziari breve termine	0
130 Transitori attivi	3'274'667	104 Ratei e risconti attivi	3'274'667
		106 Scorte e opere in esecuzione	20'101
		107 Investimenti finanziari lungo termine	4'200
		108 Immobilizzazioni materiali	6'583'200
		109 Crediti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	0
<b>14 Patrimonio amministrativo</b>	<b>10'370'558</b>	<b>14 Patrimonio amministrativo</b>	<b>11'872'257</b>
140 Immobili e mobili	8'957'990	140 Immobilizzazioni materiali	8'904'764
150 Prestiti e partecipazioni	1'118'568	142 Investimenti immateriali	347'225
160 Contributi investimenti	0	144 Prestiti e mutui	1'118'568
170 Altre spese attivate	294'000	145 Quote partecipazioni	1'501'700
		146 Contributi investimenti	0
		148 Ammortamenti supplementari cumulati	0
<b>18 Finanziamenti speciali</b>	<b>0</b>		
180 Anticipi finanziamenti speciali	0		
<b>19 Disavanzo patrimoniale</b>	<b>0</b>		
<b>2 Passivi</b>	<b>31'057'308</b>	<b>2 Passivi</b>	<b>31'649'829</b>
<b>20 Capitale terzi</b>	<b>18'952'441</b>	<b>20 Capitale di terzi</b>	<b>19'154'641</b>
200 Impegni correnti	2'541'204	200 Debiti correnti	2'553'058
210 Debiti breve termine	0	201 Debiti finanziari breve termine	0
220 Debiti medio e lungo termine	15'337'300	204 Ratei e risconti passivi	813'804
240 Accantonamenti	250'000	205 Accantonamenti breve termine	0
250 Transitori passivi	823'937	206 Debiti finanziari lungo termine	15'337'300
		208 Accantonamenti lungo termine	250'000
		209 Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi	200'478
<b>28 Finanziamenti speciali</b>	<b>10'169'195</b>		
280 Impegni finanziamenti speciali	10'169'195		
<b>29 Patrimonio</b>	<b>1'935'672</b>	<b>29 Capitale proprio</b>	<b>12'495'188</b>
290 Patrimonio	1'935'672	290 Finanziamenti speciali capitale proprio	5'298'458
		291 Fondi capitale proprio	453'730
		293 Prefinanziamenti	4'216'528
		295 Riserve rivalutazioni passaggio MCA2	0
		296 Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	590'800
		298 Altro capitale proprio	1'935'672
		299 Avanzi e disavanzi bilancio	0



## 5.2 Patrimonio finanziario

Il patrimonio finanziario si compone di quei valori patrimoniali che possono essere alienati senza pregiudicare l'adempimento di compiti pubblici (art. 2 cpv. 1 LGF). La valutazione avviene alla data di chiusura del bilancio (31 dicembre) secondo principi commerciali. Sono esclusi fondi e edifici, la cui valutazione deve avvenire almeno una volta ogni 10 anni (art. 26 LGF e art. 20 OGFCOM). Se per una voce del patrimonio finanziario è prevedibile una perdita di valore duratura, il suo valore contabile deve essere rettificato (art. 21 OGFCOM). Una riduzione del valore può essere considerata durevole quando verosimilmente si può presumere che il suo valore a bilancio non potrà più essere ristabilito in tempi prevedibili, oppure se a seguito di devastazione, invecchiamento o altre circostanze particolari simili, la posizione viene a perdere completamente o parzialmente il proprio valore oppure non risulta più usufruibile nella misura in cui lo era precedentemente.

### 5.2.1 Liquidità e investimenti monetari breve termine (100)

Liquidità e investimenti monetari a breve termine sono valutati al loro valore nominale (art. 20 OGFCOM). Le valute estere devono essere valutate in base al loro corso ufficiale di cambio alla fine del periodo contabile. Per questa voce di bilancio non vi sono modiche dei valori.

### 5.2.2 Crediti (101)

Tutti i crediti vanno registrati correntemente secondo il principio della scadenza (art. 25 cpv. 2 LGF). Per quanto attiene al principio della scadenza, i ricavi non vanno allibrati al momento del pagamento, bensì all'atto della fatturazione. I crediti sono da valutare al valore nominale (art. 20 OGFCOM). Se per determinati crediti sussistono rischi di perdite, per essi va costituita una delimitazione contabile delcredere.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
1010	Crediti forniture e prestazioni verso terzi	1'125'616	1'125'616	0
1011	Conti correnti crediti verso terzi	56'434	56'434	0
1012	Crediti fiscali	4'837'223	4'837'223	0
1013	Anticipi prestati a terzi			0
1014	Crediti di trasferimento			0
1015	Conti correnti interni			0
1016	Anticipi temporanei spese correnti			0
1019	Altri crediti vari	0	1'721	1'721
<b>Totale</b>		<b>6'019'273</b>	<b>6'020'995</b>	<b>1'721</b>

#### Giustificazione per la variazione

Trattandosi di crediti a favore del Comune, i saldi negativi su due conti MCA1 dei passivi sono stati trasferiti su due conti MCA2 degli attivi. In un conto MCA1 dei passivi erano contenuti quattro singoli crediti provenienti da conteggi di rettifica supplementari per l'imposta sul valore aggiunto che sono stati riportati individualmente in quattro ben distinti conti MCA2 dell'attivo.

### 5.2.3 Investimenti finanziari breve termine (102)

Sono investimenti finanziari con durata fino a 1 anno. Gli investimenti finanziari vanno valutati al loro valore nominale (art. 20 OGFCOM). Nessun valore per questa voce di bilancio.

#### 5.2.4 Ratei e risconti attivi (104)

Le delimitazioni contabili attive vengono iscritte a bilancio per uscite o spese effettuate prima della data di chiusura del bilancio, se la prestazione viene percepita nel periodo contabile successivo e per entrate o ricavi che vanno attribuiti al periodo contabile precedente la data di chiusura del bilancio, ma che vengono fatturati soltanto nel periodo contabile successivo (art. 15 OGFCOM).

#### 5.2.5 Scorte e opere in esecuzione (106)

Nel patrimonio finanziario vanno indicate a bilancio le scorte quali olio da riscaldamento, legna, sale antigelo, ecc.. L'iscrizione del valore a bilancio serve a garantire che venga calcolato e rappresentato il consumo annuo delle varie materie per periodo contabile. Scorte e opere in esecuzione possono essere valutati al valore d'acquisto, al costo di produzione oppure al valore di mercato, se tale valore risulta inferiore (art. 20 OGFCOM).

#### 5.2.6 Investimenti finanziari lungo termine (107)

Trattasi di investimenti finanziari con durata complessiva superiore a 1 anno. Gli investimenti finanziari sono valutati al valore nominale. I titoli con quotazione di borsa sono valutati al valore di borsa. I titoli senza quotazione sono valutati al loro valore d'acquisto (art. 20 OGFCOM).

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
10702.001	Quote sociali Banca Raiffeisen Moesano	4'200	4'200	0
<b>Totale</b>		<b>4'200</b>	<b>4'200</b>	<b>0</b>

#### 5.2.7 Investimenti materiali patrimonio finanziario (108)

Fondi e stabili vanno valutati almeno una volta ogni 10 anni al loro valore di mercato nel giorno di riferimento dell'iscrizione a bilancio (art. 26 cpv. 2 LGF, art. 20 OGFCOM). In linea di principio fa stato il valore commerciale secondo la stima ufficiale. Eventuali differenze rispetto al valore venale vanno motivate nell'allegato al conto annuale. Il valore di mercato per i fondi con diritto di superficie si calcola partendo dal valore di base indicizzato, ritenuto nel relativo contratto per il diritto di superficie. Mobili, macchine, apparecchi, arredi, nonché veicoli del patrimonio finanziario (art. 20 OGFCOM) vanno valutati al loro valore di mercato.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
1080	Terreni non edificati patrimonio finanziario	715'400	772'200	56'800
1084	Immobili stabili edifici patrimonio finanziario	5'277'000	5'811'000	534'000
1086	Beni mobili patrimonio finanziario			0
1089	Altre immobilizzazioni materiali patrimonio finanziario			0
<b>Totale</b>		<b>5'992'400</b>	<b>6'583'200</b>	<b>590'800</b>

#### **Giustificazione per la variazione**

Nella voce "1080 Terreni non edificati patrimonio finanziario" è stato aggiunto il valore della particella n. 493 concessa in diritto di superficie alla Ivan Galli SA il 13 marzo 1992, diritto di superficie con scadenza al 31.12.2040. Nella voce "1084 Immobili stabili edifici patrimonio finanziario" i valori dei fabbricati n. ass. 131 in Piazzeta (ex

Coop) n. ass. 11D (3° e 4° piano CRS) sono stati rivalutati in base al valore commerciale indicato nelle più recenti stime ufficiali del 28 maggio 2014, rispettivamente 22 settembre 2009. I fabbricati n. ass. 11 e 11-A non sono invece stati rivalutati al loro valore commerciale, in quanto sussiste per essi un accordo di cessione al valore esposto a bilancio il 31.12.2014 con il Servizio Ambulanza del Moesano.

### 5.2.8 Crediti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi (109)

Si procede a finanziamenti speciali se dei mezzi risultano per legge vincolati all'adempimento di determinati compiti pubblici (art. 22 LGF). Per gli stessi deve sussistere una base legale. I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali del capitale di terzi e finanziamenti speciali del capitale proprio (art. 17 OGFCOM). A seconda del tipo di destinazione vincolata dei fondi (legati e fondazioni) vanno ritenuti a bilancio come finanziamenti speciali nel capitale di terzi o come finanziamenti speciali nel capitale proprio. Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi sono da valutare al loro valore nominale (art. 20 OGFCOM).

### 5.2.9 Trasferimenti da patrimonio finanziario a patrimonio amministrativo

Con il passaggio al MCA2, va esaminata l'attribuzione dei valori patrimoniali al patrimonio finanziario e al patrimonio amministrativo. I trasferimenti dei valori patrimoniali dal patrimonio finanziario al patrimonio amministrativo, necessari in questo contesto, vengono effettuati senza ulteriori procedure di approvazione di uscita tramite il bilancio (art. 52 LGF). La totalità delle partecipazioni azionarie precedentemente contenute nel patrimonio finanziario è stata trasferita nel patrimonio amministrativo, partendo dal principio che esse non perseguano essenzialmente uno scopo speculativo o lucrativo, ma piuttosto prevalentemente un fine o strategico o politico e quindi d'interesse per la comunità.

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	01.01.2017	
14550.001	Azioni Elettricità Industriale SA	1	1	0
14550.002	Azioni Officine Idroelettrici della Mesolcina SA	24'000	24'000	0
14550.003	Azioni Energia del Moesano SA	37'500	37'500	0
14550.004	Azioni Grischelectra AG	200	200	0
14550.005	Azioni Area di Servizio City Moesa SA	1'020	1'020	0
14550.006	Azioni Promotur SA	1	1	0
14550.007	Azioni Funivia Pizzo di Claro SA	1'000	1'000	0
14550.008	Azioni Società Elettrica Sopracenerina SA	1'437'978	1'437'978	0
<b>Totale</b>		<b>1'501'700</b>	<b>1'501'700</b>	<b>0</b>

### 5.3 Patrimonio amministrativo

Il patrimonio amministrativo comprende quei valori patrimoniali che servono direttamente e durevolmente all'adempimento di compiti pubblici (art. 2 cpv. 2 LGF). Essi non sono alienabili fintanto che servono a un determinato compito che il Comune è tenuto ad adempiere. Se il Comune rinuncia a perpetrare quel determinato compito, è tenuto a trasferire nel patrimonio finanziario i beni del patrimonio amministrativo connessi all'adempimento di tale compito. I valori patrimoniali del patrimonio amministrativo vengono iscritti a bilancio se possono essere utilizzati a lungo termine e se superano le qui seguenti soglie di iscrizione all'attivo:

comuni fino a 1'000 abitanti	CHF	25'000
comuni da 1'000 a 5'000 abitanti	CHF	50'000
comuni da 5'000 a 10'000 abitanti	CHF	75'000
comuni di oltre 10'000 abitanti	CHF	100'000

L'attivazione di valori patrimoniali del patrimonio amministrativo avviene sempre tramite il conto degli investimenti. Prestiti e partecipazioni del patrimonio amministrativo, come pure le loro modifiche devono essere registrati nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo (art. 12 cpv. 2 OGFCOM). L'iscrizione a bilancio del patrimonio di godimento avviene conformemente al legittimo possesso. Laddove il patrimonio di godimento del comune politico non viene inserito a bilancio nel patrimonio amministrativo, esso va indicato nell'allegato (art. 27 OGFCOM).

I beni del patrimonio amministrativo vengono iscritti a bilancio ai costi di acquisto o di produzione. Se non sono risultati costi, essi vanno iscritti a bilancio al valore di mercato. I beni del patrimonio amministrativo soggetti a svalutazione a seguito dell'utilizzo devono regolarmente essere ammortizzati in maniera lineare per categoria d'investimento secondo la durata di utilizzo ipotizzata.

Se per una voce del patrimonio amministrativo si prevede una perdita di valore duratura che oltrepassa l'utilizzo ordinario, il suo valore contabile va rettificato (art. 27 cpv. 4 LGF). Prestiti, partecipazioni e fondi non vengono ammortizzati fintanto che non si verifica una perdita di valore.

### 5.3.1 Investimenti materiali patrimonio amministrativo (140)

I beni del patrimonio amministrativo iscritti a bilancio al momento del passaggio al MCA2 non vanno sottoposti a rivalutazione (art. 53 cpv. 3 LGF, art. 32 OGFCOM). Questi sono tuttavia da ammortizzare in maniera lineare su un arco temporale di al massimo 12 anni. Per decisione municipale, gli investimenti materiali iscritti all'attivo e conclusi prima dell'introduzione del MCA2, verranno ammortizzati linearmente su un arco temporale di 8 anni, anziché di 12 anni.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
1400	Terreni vari non edificati	389'402	389'402	0
1401	Infrastrutture viarie	2'062'570	2'062'570	0
1403	Opere sottostruttura	1'367'893	1'367'893	0
1404	Edificazioni	4'798'125	4'744'900	-53'225
1405	Foreste selve boschi	300'000	300'000	0
1406	Beni mobili patrimonio amministrativo	40'000	40'000	0
<b>Totale</b>		<b>8'957'990</b>	<b>8'904'764</b>	<b>-53'225</b>

#### **Giustificazione per la variazione**

*Del totale di CHF 8'904'764, CHF 2'448'119 corrispondono ad investimenti (opere in esecuzione) che al 31.12.2016 non erano ancora terminati. In base alle disposizioni dell'art. 22 OGFCOM essi potranno essere ammortizzati solo a partire dal momento della loro utilizzazione. Nella voce "edificazioni" CHF 53'225 relativi a costi per uno studio di fattibilità per un impianto di teleriscaldamento sono stati trasferiti alla voce "1429 Investimenti immateriali".*

Investimenti importanti effettuati nei 5 anni precedenti l'introduzione del MCA2 o quelli la cui durata di utilizzo residua supera considerevolmente la fase transitoria di 12 anni possono essere trattati separatamente. In questo caso essi vanno sottoposti ad una valutazione al costo d'acquisto o di produzione, e ammortizzati in maniera lineare sull'arco della durata di utilizzo residua conformemente alla categoria d'investimento (art. 23 OGFCOM).

### 5.3.2 Investimenti immateriali patrimonio amministrativo (142)

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	al 01.01.2017	
1420	Software e programmi informatici vari		0	0
1421	Licenze e diritti vari		0	0
1429	Altri investimenti immateriali vari	294'000	347'225	53'225
<b>Totale</b>		<b>294'000</b>	<b>347'225</b>	<b>53'225</b>

#### **Giustificazione per la variazione**

Del totale di CHF 347'225, CHF 53'225 per una studio di fattibilità relativo ad un nuovo impianto di teleriscaldamento provengono dal trasferimento dal conto "1404 Edificazioni".

### 5.3.3 Prestiti e mutui (144)

Prestiti e mutui del patrimonio amministrativo, come pure le loro modifiche devono essere registrati nel conto investimenti e inseriti a bilancio indipendentemente dal loro importo (art. 12 cpv. 2 OGFCOM). Essi non possono essere ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore effettiva (art. 22 cpv. 6 OGFCOM). Nessuna variazione per questa voce di bilancio.

### 5.3.4 Partecipazioni (145)

Le partecipazioni del patrimonio amministrativo, così come le loro modifiche devono essere registrate nel conto degli investimenti e inserite a bilancio indipendentemente dal loro importo (art. 12 cpv. 2 OGFCOM). Le partecipazioni non possono essere ammortizzate finché non si verifica una perdita di valore effettiva. Va regolarmente verificato il mantenimento del loro valore che va pure indicato nello specchio delle partecipazioni (art. 22 cpv. 6 OGFCOM). In dettaglio, l'ammontare delle partecipazioni si compone come segue:

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	01.01.2017	
14550.001	Azioni Elettricità Industriale SA	1	1	0
14550.002	Azioni Officine Idroelettrice della Mesolcina SA	24'000	24'000	0
14550.003	Azioni Energia del Moesano SA	37'500	37'500	0
14550.004	Azioni Grischelectra AG	200	200	0
14550.005	Azioni Area di Servizio City Moesa SA	1'020	1'020	0
14550.006	Azioni Promotur SA	1	1	0
14550.007	Azioni Funivia Pizzo di Claro SA	1'000	1'000	0
14550.008	Azioni Società Elettrica Sopracenerina SA	1'437'978	1'437'978	0
<b>Totale</b>		<b>1'501'700</b>	<b>1'501'700</b>	<b>0</b>

### **5.3.5 Contributi per investimenti (146)**

I contributi per gli investimenti sono prestazioni valutabili in denaro grazie alle quali il destinatario ha la possibilità di costituire dei valori patrimoniali aventi carattere d'investimento. Nei contributi per gli investimenti, la durata di utilizzo si conforma alla tipologia dell'investimento. Durata d'utilizzo e tasso di ammortamento devono essere fissati come se si trattasse di un investimento vero e proprio (art. 22 cpv. 5 OGFCom).

### **5.3.6 Trasferimenti da patrimonio amministrativo a patrimonio finanziario**

Con il passaggio al MCA2, va esaminata l'assegnazione dei valori patrimoniali al patrimonio finanziario e al patrimonio amministrativo. Se lo scopo di un valore patrimoniale connesso all'adempimento di un compito pubblico viene definitivamente meno, l'esecutivo è tenuto a trasferirlo in via definitiva nel patrimonio finanziario (art. 2 cpv. 3 LGF). Non vi sono stati trasferimenti dal patrimonio amministrativo al patrimonio finanziario.

### **5.3.7 Patrimonio di congodimento**

Nel Cantone dei Grigioni il patrimonio di congodimento ha un'importanza soprattutto storica. Le discussioni tra i sostenitori dei comuni patriziali e dei comuni politici prima dell'emanazione della Legge cantonale sui comuni (LCom) nel 1974, vertevano principalmente sulla questione di determinare la proprietà dei possedimenti. Di conseguenza si è resa necessaria un'ampia regolamentazione all'interno delle normative legali (cfr. art. 30 seg. LCom). Per prevenire possibili dissensi sui rapporti di proprietà non perfettamente chiare a lungo termine e per promuovere regolamentazioni esaustive dopo vari decenni d'indecisioni, nel 1974, tramite la disposizione transitoria di cui all'art. 103 LCom, venne fissato un termine perentorio di dieci anni per definire la separazione delle proprietà, rispettivamente per determinare l'eventuale patrimonio di congodimento. Ne è scaturita la disposizione secondo cui le proprietà non riconosciute al comune patriziale entro la fine dell'anno 1984, sono da considerare appartenenti al comune politico.

Da quanto è dato sapere, un consesso per intavolare le necessarie discussioni tra comune patriziale e comune politico per statuire sui rapporti di proprietà dei vari possedimenti sembra non essere mai avvenuto. Le autorità del comune politico e quelle del comune patriziale dovranno pertanto ancora, o dibattere sulla questione, oppure procedere alla ricerca di eventuali documentazioni in questo senso. Ne consegue che allo stato attuale le indicazioni relative al patrimonio di congodimento potranno essere fornite soltanto più avanti, verosimilmente in sede di chiusura dei conti per l'anno 2017.

L'iscrizione a bilancio del patrimonio di congodimento avviene conformemente al legittimo possesso, o presso il comune patriziale, o presso il comune politico. Laddove il patrimonio di congodimento del comune politico non risulta esposto a bilancio nel patrimonio amministrativo, esso deve essere indicato nell'allegato (art. 27 OGFCom).

Indipendentemente che si tratti di proprietà del comune patriziale o del comune politico, i ricavi realizzati da alienazioni di patrimonio di congodimento confluiscono in un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per miglorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole all'interno dell'abitato (art. 38 cpv.1 LCom). Il conto dei ricavi per le vendite di terreni viene gestito dal comune politico e deve essere inserito a bilancio nel capitale proprio come finanziamento speciale.

## 5.4 Capitale terzi

Tutti i debiti e gli impegni (debiti) vanno registrati correntemente secondo il principio della scadenza (art. 25 cpv. 2 LGF). Il capitale di terzi deve essere valutato al valore nominale (art. 26 cpv. 4 LGF).

### 5.4.1 Debiti correnti (200)

Vanno a questa voce indicati i debiti correnti per forniture e prestazioni o altre attività d'esercizio con scadenza inferiore ad 1 anno. Nel dettaglio sono qui ritenute le seguenti posizioni:

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	01.01.2017	
2000	Debiti forniture e prestazioni	2'229'188	2'230'755	1'567
2001	Debiti conti correnti terzi	298'470	298'470	0
2002	Debiti imposta valore aggiunto IVA	13'546	13'700	154
2006	Debiti depositi garanzie caparre cauzioni	0	10'133	10'133
<b>Totale</b>		<b>2'541'204</b>	<b>2'553'058</b>	<b>11'854</b>

#### **Giustificazione per la variazione**

*Trattandosi di crediti a favore del Comune, i saldi negativi su due conti MCA1 dei passivi sono stati trasferiti su due conti MCA2 degli attivi. In un conto MCA1 dei passivi erano contenuti quattro singoli crediti provenienti da conteggi di rettifica supplementari per l'imposta sul valore aggiunto che sono stati riportati individualmente in quattro ben distinti conti MCA2 dell'attivo. Nel MCA2 il conto per i depositi, le cauzioni e le garanzie viene gestito nei debiti correnti, mentre nel MCA1 era gestito alla rubrica transitori passivi e conto di giro.*

### 5.4.2 Debiti finanziari breve termine (201)

Debiti risultanti da operazioni di finanziamento con scadenza inferiore ad 1 anno.

### 5.4.3 Ratei e risconti passivi (204)

Le delimitazioni contabili passive vengono iscritte a bilancio per entrate o ricavi fatturati o già incassati prima della data di chiusura del bilancio accreditabili al periodo contabile successivo, nonché per prestazioni (uscite o spese) percepite prima della data di chiusura del bilancio fatturate soltanto nel nuovo periodo contabile (art. 15 OGFCom).

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	01.01.2017	
2040	Ratei e risconti passivi conto economico	823'937	478'789	-345'149
2041	Ratei e risconti passivi conto investimenti	0	335'016	335'016
<b>Totale</b>		<b>823'937</b>	<b>813'804</b>	<b>-10'133</b>

#### **Giustificazione per la variazione**

*Il MCA2 prevede una distinta suddivisione tra ratei e risconti passivi del conto economico e del conto investimenti, cosa non prevista nel MCA1. Nel MCA2 il conto per i depositi, le cauzioni e le garanzie viene gestito nei debiti correnti, mentre nel MCA1 era gestito alla voce transitori passivi e conto di giro.*

#### **5.4.4 Accantonamenti breve termine (205)**

Possono essere costituiti accantonamenti in presenza di impegni attuali che trovano origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio, allorquando il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno risulta probabile, l'ammontare dell'impegno è stimabile in modo affidabile e l'importo risulta considerevole (art. 14 OGFCom). Il deflusso dei mezzi necessari è atteso o probabile nel periodo contabile successivo.

#### **5.4.5 Debiti finanziari lungo termine (206)**

Debiti risultanti da operazioni di finanziamento con durata superiore a 1 anno.

#### **5.4.6 Accantonamenti lungo termine (208)**

Si possono costituire accantonamenti in presenza di impegni attuali che trovano origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio, allorquando il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile, l'ammontare dell'impegno è stimabile in modo affidabile e l'importo risulta considerevole (art. 14 OGFCom). Il deflusso dei mezzi necessari non è atteso o non è probabile nel periodo contabile successivo, ma in un periodo contabile futuro.

#### **5.4.7 Debiti finanziamenti speciali e fondi capitale terzi (209)**

Si costituiscono finanziamenti speciali allorquando dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici (art. 22 LGF). Essi devono essere sorretti da una corrispondente base legale. I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio (art. 17 OGFCom). A seconda del tipo di destinazione vincolata dei fondi (legati e fondazioni) essi devono essere esposti a bilancio come finanziamenti speciali nel capitale di terzi o come finanziamenti speciali nel capitale proprio. Nel capitale di terzi sono iscritti a bilancio i seguenti finanziamenti speciali e fondi.

Conto	Denominazione	Valore MCA1	Valore MCA2	Variazione
		31.12.2016	01.01.2017	
20910.1	Fondo rifugi pubblici Protezione Civile	195'262	195'262	0
20910.2	Fondo deposito Circolo Forestale	5'217	5'217	0
<b>Totale</b>		<b>200'478</b>	<b>200'478</b>	<b>0</b>

### **5.5 Capitale proprio**

Il capitale proprio risultante dalla contabilità secondo MCA2 al 1° gennaio 2017 ammonta a CHF 12'495'188. Rispetto al rilevamento al 31 dicembre 2016 esposto secondo i parametri MCA1, pari a CHF 12'104'867, si constata un aumento netto di CHF 390'321 risultante da un lato dalla rivalutazione degli investimenti materiali del patrimonio finanziario e dall'altro lato dal trasferimento dei due fondi (rifugi pubblici protezione civile e deposito Circolo Forestale) dal capitale proprio al capitale di terzi. L'operazione non ha prodotto disavanzi di bilancio.



### 5.5.1 Finanziamenti speciali capitale proprio (290)

Vanno costituiti finanziamenti speciali allorquando dei mezzi sono vincolati per legge all'adempimento di determinati compiti pubblici (art. 22 LGF). Essi devono essere sorretti da una corrispondente base legale. I finanziamenti speciali devono essere distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio (art. 17 OGFCOM). Nel capitale proprio sono iscritti a bilancio i qui seguenti finanziamenti speciali.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
29001	Finanziamenti speciali acquedotto	1'933'949	1'933'949	0
29002	Finanziamenti speciali canalizzazioni	3'346'087	3'346'087	0
29003	Finanziamenti speciali rifiuti	18'423	18'423	0
<b>Totale</b>		<b>5'298'458</b>	<b>5'298'458</b>	<b>0</b>

### 5.5.2 Fondi capitale proprio (291)

Per fondi si intendono generalmente dei "patrimoni speciali" disgiunti dal patrimonio generale dell'ente pubblico, costituiti per uno scopo più o meno determinato. Nel capitale proprio sono iscritti a bilancio i seguenti fondi.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
29100.1	Fondo catastrofi naturali	152'994	152'994	0
29100.6	Fondi contributi esenzione formazione posteggi	300'736	300'736	0
<b>Totale</b>		<b>453'730</b>	<b>453'730</b>	<b>0</b>

### 5.5.3 Prefinanziamenti (293)

I prefinanziamenti sono mezzi a destinazione vincolata per progetti d'investimento futuri, non ancora decisi, ma prevedibili. Affinché l'onere finanziario per importanti progetti d'investimento possa essere distribuito su più anni, a determinate condizioni, è possibile costituire dei prefinanziamenti (art. 18 OGFCOM). Nel capitale proprio sono iscritti a bilancio i seguenti prefinanziamenti.

Conto	Denominazione	Valore MCA1 31.12.2016	Valore MCA2 01.01.2017	Variazione
29300.1	Prefinanziamento ricucitura centro abitato	2'863'681	2'863'681	0
29300.2	Prefinanziamento nuova scuola infanzia	1'352'847	1'352'847	0
<b>Totale</b>		<b>4'216'528</b>	<b>4'216'528</b>	<b>0</b>

### 5.5.4 Riserve rivalutazione passaggio a MCA2 (295)

I beni del patrimonio amministrativo presenti al momento della transizione non vanno sottoposti a rivalutazione (art. 53 cpv. 3 LGF, art. 32 OGFCOM). Essi sono da ammortizzare in modo lineare su un arco temporale di al massimo 12 anni (8,33% all'anno). Investimenti importanti attuati nei 5 anni precedenti l'introduzione del MCA2 o quelli la cui durata d'utilizzo residua oltrepassa considerevolmente la fase transitoria di 12 anni, possono essere trattati separatamente. In tal caso essi vanno sottoposti a una valutazione ai costi di acquisto o di produzione e ammortizzati in maniera lineare sull'arco della durata di utilizzo residua conformemente alla categoria di investimento (art. 23 OGFCOM). Nel bilancio di apertura (1° gennaio 2017), un eventuale avanzo risultante dalla nuova

valutazione dei beni amministrativi va attribuito al conto "2950 Riserve rivalutazioni passaggio MCA2" e alla fine del primo anno contabile (31 dicembre 2017) il saldo va trasferito sul conto "2990 Risultato esercizio anno corrente".

Un eventuale avanzo risultante dalla rivalutazione di beni del patrimonio amministrativo, finanziati tramite riscossione di tasse (p. es. approvvigionamento idrico, smaltimento acque luride, ecc.) va trasferito sul rispettivo conto d'impegno all'interno del capitale proprio alla fine del periodo contabile. Per motivi di maggiore trasparenza, i conti "riserve rivalutazioni passaggio MCA2" e "altro capitale proprio" vanno all'occorrenza suddivisi. Al momento del passaggio al MCA2 va altresì effettuata una nuova valutazione degli accantonamenti e delle voci per le delimitazioni contabili (art. 53 LGF). Pure eventuali modifiche di bilancio vanno attribuite al conto "Riserve rivalutazioni passaggio MCA2".

### **5.5.5 Riserve rivalutazione patrimonio finanziario (296)**

Al momento del passaggio al MCA2, i beni del patrimonio finanziario vanno sottoposti a nuova valutazione (art. 31 OGFCOM). La registrazione della rivalutazione avviene all'interno del bilancio senza incidere sul risultato. Le rettifiche di valutazione devono essere registrate da un lato sul rispettivo conto dell'investimento negli attivi del bilancio e dall'altro lato nella parte dei passivi sul conto "2960 Riserve rivalutazione patrimonio finanziario". Nel bilancio di apertura, avanzi o disavanzi risultanti dalla nuova valutazione dei beni del patrimonio finanziario devono essere obbligatoriamente esposti nel specifico conto "Riserve rivalutazione patrimonio finanziario". Alla fine del primo anno contabile, il conto per le "riserve di rivalutazione del patrimonio finanziario" va sciolto e il saldo trasferito sul conto "2990 Risultato esercizi annuali".

<b>Conto</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Valore MCA1 31.12.2016</b>	<b>Valore MCA2 01.01.2017</b>	<b>Variazione</b>
2960	Riserva rivalutazione patrimonio finanziario	0	590'800	590'800
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>590'800</b>	<b>590'800</b>

#### ***Giustificazione per la variazione***

*Le rivalutazioni del patrimonio finanziario generano un aumento di valore di CHF 590'800 del capitale proprio del comune, dato che successivamente tale valore confluirà nel conto dei risultati d'esercizio.*

### **5.5.6 Altro capitale proprio (298)**

Nel bilancio di apertura (1° gennaio 2017), un eventuale avanzo risultante dalle rivalutazioni del patrimonio amministrativo e del patrimonio finanziario va attribuito al conto "2950 riserva rivalutazione passaggio MCA2" o "2960 riserva rivalutazione patrimonio finanziario" e alla fine del primo anno contabile (31 dicembre 2017) il saldo va trasferito sul conto "2990 Risultato esercizi annuali".

## 6. Commento e considerazioni

La nuova presentazione dei conti e il restatement delle voci di bilancio conducono in generale ad un aumento dei valori patrimoniali sul lato degli attivi e del capitale proprio sul lato dei passivi. L'esposizione patrimoniale e strutturale risulta in generale molto più chiara e dettagliata. Conseguentemente alla rivalutazione di alcuni beni del patrimonio finanziario gli attivi vengono ad aumentare e la situazione patrimoniale si presenta di riflesso migliore. Ciò non significa però che il Comune sia più abbiente rispetto al passato, in quanto il miglioramento è da ricondurre unicamente ad una rivalutazione contabile di alcuni beni del patrimonio finanziario, i cui parametri non devono ora più essere esposti secondo il valore contabile, ma sulla base dei valori di stima ufficiali (valore commerciale) o di mercato.

Una importante modifica concerne l'assegnazione delle partecipazioni azionarie del Comune che, sulla base di considerazioni politico-strategiche, sono state riallocate dal patrimonio finanziario nel patrimonio amministrativo, facendo così aumentare considerevolmente quest'ultimo.

Dalla parte dei passivi si è proceduto ad una suddivisione tra fondi del capitale di terzi e fondi del capitale proprio. I finanziamenti speciali del capitale proprio (riserve risultanti dalla gestione delle aziende autonome acqua potabile, canalizzazioni e rifiuti, nonché dalle tasse di allacciamento alla rete idrica e fognaria), come pure i fondi del capitale proprio ed i prefinanziamenti risultano ora integrati nel capitale proprio del Comune che presenta di conseguenza un valore più elevato.

Un quadro oggettivo più completo sulle ripercussioni successive all'introduzione del MCA2 si potrà in ogni caso constatare più dettagliatamente soltanto in sede di consuntivo per l'anno 2017.